

Ragioni e obiettivi di una scelta metodologicamente inedita

Intervento del Prof. Glauco Giostra alla cerimonia di conclusione degli Stati generali sull'esecuzione penale (Roma, 18-19 aprile 2016)

Signor Presidente della Repubblica, Signor Ministro, Autorità, Rappresentanti delle istituzioni, intervenuti e partecipanti lontani

ho l'improbabile onore di racchiudere in pochi impressionistici tratti una coraggiosa e lungimirante iniziativa politico-culturale. Non potendo certo neppure sintetizzarne i risultati, mi limiterò ad illustrare le ragioni, il metodo e le finalità del lavoro delle oltre duecento persone che hanno contribuito a realizzarla. Vogliate attribuire soltanto alla mia esposizione ogni inadeguatezza.

Per cogliere il senso e la novità degli Stati generali si deve ricordare che è all'esame del Parlamento un disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Un fatto di per sé politicamente molto significativo, poiché, secondo il cronico pendolarismo italico, c'era da temere che alla concitata, ma efficace stagione ~~novellistica~~ dei decreti-legge scaturita dalla condanna di Strasburgo facesse seguito una sorta di «risacca» legislativa. La Delega, invece, sta a dimostrare che quelle novità legislative non sono considerate un traguardo, ma soltanto la premessa necessaria per impostare la rotta verso l'«effettività rieducativa della pena». Tuttavia, se la riforma penitenziaria di quarant'anni fa – tra le migliori nelle democrazie occidentali – non è bastata ad evitare che la vita nelle nostre carceri scendesse a livelli di intollerabile degrado, né a scongiurare l'umiliante condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, né a ridurre gli alti indici di recidiva, dobbiamo interrogarci sulle cause per evitare che anche il disegno di riforma della Delega sia destinato al solito telaio di Penelope e per comprendere, ad un tempo, le ragioni che hanno reso necessario l'avvio degli Stati generali.

La riforma del 1975 è stata calata in un sistema concepito per rispondere a mere istanze custodialistiche. Strutture edilizie, modalità di organizzazione, abito mentale degli operatori, preordinati come erano a gestire il recluso per forgiare un “buon detenuto”, non potevano non opporre una naturale resistenza ad una riforma che avrebbe voluto offrirgli, invece, opportunità per divenire un “buon cittadino”.

A questa originaria refrattarietà “ricettiva” del sistema si è andata aggiungendo, con il crescere del senso di insicurezza della società, una impropria strumentalizzazione securitaria dell'esecuzione penale. Si è ormai diffusa la convinzione che il carcere sia l'unico rimedio alle paure del nostro tempo e con essa la corrispondente tendenza politica – elettoralmente molto redditizia nell'attuale democrazia emotiva – ad affrontare ogni reale o supposto motivo di insicurezza sociale ricorrendo allo strumento, meno impegnativo e più inefficace, dell'inasprimento della repressione penale e della restrizione delle misure alternative al carcere.

Il problema, come si vede, non può risolversi nel pur necessario intervento legislativo.

La quarantennale storia del nostro ordinamento penitenziario non soltanto dimostra che qualsiasi riforma è destinata a rimanere in gran parte sulla carta, se non vi sono persone e luoghi che sappiano accoglierla. Dimostra anche che, se non cambia la cultura sociale della pena e se non si debella il pregiudizio in forza del quale, limitando i diritti dei condannati, si ottiene maggiore sicurezza, ogni riforma normativa sarà fatalmente esposta a “scorriere legislative” di segno involutivo e “carcerocentrico”.

Uno sforzo innovativo che voglia incidere in profondità e durevolmente sull'esecuzione penale deve cercare di abbracciarla nella sua poliedrica complessità per intervenire sui piani, intimamente interconnessi, delle norme, delle strutture architettoniche, della formazione professionale, dell'organizzazione del regime penitenziario, del coinvolgimento del territorio nell'esecuzione esterna della pena; deve cercare, soprattutto, di predisporre una sorta di “placenta culturale” che sappia accogliere e nutrire le novità.

Da questa consapevolezza sono nati gli Stati generali e per perseguire un obiettivo tanto ambizioso si è reso indispensabile far ricorso ad un approccio metodologicamente inedito: sono state individuate le problematiche nevralgiche dell'esecuzione penale e intorno ad esse sono stati invitati a confrontarsi professionalità, esperienze, linguaggi solitamente non dialoganti tra loro. A ognuno dei diciotto Tavoli di lavoro è stato affidato un perimetro tematico, consegnato il relativo materiale di documentazione, indicati i nodi nevralgici su cui intervenire. In pochi mesi, i Tavoli, anche avvalendosi di audizioni di esperti, visite a penitenziari nazionali e stranieri, somministrazione di questionari, hanno presentato una Relazione finale, suggerendo proposte molto articolate e interessanti soluzioni.

Il Comitato ha poi elaborato un proprio Documento conclusivo oggi sul sito del Ministero, con cui non ha preteso certo di sintetizzare il lavoro dei Tavoli -che rimarrà un autonomo, insostituibile punto di riferimento- ma di offrire, avvalendosi largamente dei loro preziosi contributi, un compendio delle linee di intervento che ritiene più qualificanti per dare un volto nuovo all'esecuzione penale. Linee che purtroppo non ho qui il tempo neppure di elencare. Posso soltanto soffermarmi sul modello di esecuzione penale che tutte le ispira e che tutte concorrono a realizzare. Un modello che sia finalmente «all'altezza dell'articolo 27 della nostra Costituzione», come auspicava a Bollate il Ministro Orlando, dando il via a questa "ambiziosa scommessa". Compito prioritario del Comitato è stato allora quello di individuare le coordinate entro cui va iscritto qualsiasi modello di esecuzione penale autenticamente rispettoso del principio secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", letto alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Costituzione parla significativamente non già di *pena*, bensì di *pene*, facendo intendere come la tensione rieducativa debba contrassegnare non soltanto il momento espiativo, ma anche la scelta della pena più consona al fatto e al reo: si dovrebbe ricorrere alla sanzione del carcere, strutturalmente la meno idonea alla risocializzazione, solo quando ogni altra si appalesi inadeguata. E ciò dovrebbe comportare un deciso spostamento del baricentro della risposta sanzionatoria penale, oggi imperniata sulla pena detentiva, verso sanzioni di comunità, meno onerose per lo Stato e meno desocializzanti per il condannato, chiamato ad adoperarsi *nella e per* la collettività (es. lavoro di pubblica utilità). Sempreché non si possa, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti giuridici e le condizioni soggettive, intraprendere percorsi di giustizia riparativa, che rappresenta un paradigma di giustizia culturalmente e metodologicamente autonomo, in grado di sostituire al grossolano rammendo con cui la pena ricuce lo strappo del tessuto sociale provocato dal reato una paziente e delicata opera di ritessitura dei fili relazionali tra il reo, la vittima e la società.

Quando poi il ricorso al carcere è inevitabile, l'attenzione non può limitarsi all'espiazione intramuraria della pena: la funzione rieducativa, infatti, implica la possibilità di un graduale reinserimento del condannato nella collettività, e a questa sua "convalescenza sociale" vanno dedicati altrettanto impegno e altrettante risorse, risultando essa quasi sempre decisiva per un effettivo recupero del soggetto alle regole della comunità, con un drastico abbattimento del pericolo di recidiva.

Precondizione indefettibile di ogni istanza rieducativa è che la pena non consista mai, qualunque essa sia e per qualunque reato venga inflitta, «in trattamenti contrari al senso di umanità». Ogni violazione dei diritti fondamentali del condannato, che non discenda necessariamente dalla privazione della libertà, ne offende la dignità e preclude la possibilità che la pena svolga la sua funzione costituzionale, essendo impossibile rieducare alla legalità un soggetto illecitamente umiliato nella sua dignità di uomo. In considerazione di speciali esigenze di sicurezza (art. 41- *bis* ord. penit.) possono rendersi necessarie limitazioni a diritti ulteriori, oltre a quello alla libertà, ma anche in tal caso la legittimità di queste restrizioni additive sta e cade con la loro stretta indispensabilità allo scopo.

Il principio rieducativo non può mai riguardare un uomo considerato come mezzo di una

strategia politica (sia essa di sicurezza sociale, di governo dell'immigrazione, di contrasto al terrorismo). Neppure se l'obiettivo di tale strategia fosse la sua rieducazione: la "rieducazione d'autorità" è un ossimoro, probabilmente anche da un punto di vista pedagogico, certamente da un punto di vista costituzionale. Il condannato va considerato come responsabile artefice della sua riabilitazione sociale.

Ciò comporta che il destinatario dell'offerta "trattamentale" sia un soggetto messo effettivamente nella condizione di fare scelte convinte e impegnative. Un soggetto, cioè, che sappia responsabilmente autogestirsi nel microcosmo sociale del carcere, le cui modalità di vita siano le più vicine possibile a quelle del mondo esterno, come richiedono le regole penitenziarie europee. Si muove apprezzabilmente in questa direzione il regime della c.d. vigilanza dinamica, di cui si auspica una più diffusa e convinta applicazione. Frustra irrimediabilmente qualsiasi finalità rieducativa, invece, un sistema che, per regole, prassi, linguaggi, produca forme di infantilizzazione e di incapacitazione del soggetto.

Il principio rieducativo postula l'offerta di un progetto individualizzato di risocializzazione: il tempo della pena non dovrebbe mai essere una sorta di *time out* esistenziale, una clessidra senza sabbia, ma un tempo di opportunità per un ritrovamento di sé e di un proprio ruolo sociale. Nessuna situazione soggettiva (immigrato, senzatetto), nessun tipo di reato commesso dovrebbe costituire di per sé esclusione dalle opportunità di recupero sociale. Ciò non significa che il legislatore non possa subordinare l'accesso alle misure alternative a condizioni particolarmente rigorose in ragione della natura del reato e della gravità della pena. Ma il diniego della misura non dovrebbe mai dipendere dal solo titolo di reato della condanna in esecuzione. Così come contraddirebbe la finalità rieducativa ogni automatismo concessivo. Il percorso risocializzativo deve essere modulato sull'uomo e non sul fatto commesso. Non sono ammesse presunzioni legali di irrecuperabilità sociale. Va riconosciuto al condannato, anche al condannato all'ergastolo, il diritto alla speranza, che peraltro si traduce sovente in una spinta motivazionale in grado di promuovere positive evoluzioni psico-comportamentali.

In sintesi, la Costituzione legittima lo Stato a privare il condannato della libertà, mai della dignità e della speranza. E quel dovere di "tendere" alla rieducazione significa che la rieducazione non possa essere mai né imposta, né certa, né impossibile.

Il Comitato ha prospettato, ampiamente attingendo al prezioso lavoro dei tavoli, linee di intervento legislativo, amministrativo, strutturale, organizzativo, formativo per realizzare una esecuzione penale che sia finalmente in piena in sintonia con questi principi costituzionali, naturalmente calandoli in una realtà che presenta problematiche e potenzialità inimmaginabili sino a non molto tempo fa.

Sul primo versante, si pensi che le nostre norme sono state concepite per una popolazione penitenziaria sostanzialmente omogenea da un punto di vista linguistico, culturale e religioso. L'attuale, invece, è composta per il 30 per cento da stranieri, persone di lingua, di cultura e di religione diverse e "lontane", e per questo più degli altri esposte alla emarginazione e al rischio di radicalizzazione. La proposta del Comitato di affrontare il problema promuovendo la mediazione culturale e favorendo l'integrazione di tali soggetti nella quotidianità detentiva, peraltro in conformità con le Linee guida dettate dal Consiglio d'Europa, non si pone in contrasto con le esigenze di prevenzione del rischio. Al contrario, apre canali di conoscenza che veicolano informazioni preziose per il controllo dei fenomeni di fanatismo violento. La stessa vigilanza dinamica costituisce, in quest'ottica, un elemento di forza dal punto di vista della capacità di prevenire derive terroristiche; non mortifica, ma esalta il ruolo della Polizia penitenziaria che, opportunamente preparata, può costituire un insostituibile osservatore di prossimità, un prezioso percettore di abitudini, tendenze, evoluzioni comportamentali, atteggiamenti di proselitismo, prevaricazioni o sudditanze psicologiche. La miglior alleata della sicurezza è la conoscenza, non la ghettizzazione.

Sull'altro versante, si pensi all'evoluzione tecnologica che può consentire, attraverso un accorto e diffuso ricorso alla telematica, se non di risolvere, almeno di rendere meno acuti i problemi legati alla scarsità di contatti affettivi, alle carenze dell'assistenza sanitaria, alle sempre insufficienti opportunità di acculturamento e di aggiornamento, alla penuria di lavoro intramurario, alle eventuali difficoltà di colloquio *de visu* con il difensore. Si pensi quanto le videoconferenze, ovviamente assistite dalle necessarie cautele, possano risultare preziose per attenuare lo sradicamento culturale e affettivo del detenuto, soprattutto straniero, appunto

Con tutti gli inevitabili limiti, quello che consegniamo oggi è un disegno di grande respiro e profondamente incisivo, ma anche congenitamente fragile, se non sarà accompagnato e sostenuto da una diversa cultura sociale della pena. Il libro della riforma sarebbe facilmente scompaginato dalla prima folata allarmistica, se non potesse contare sulla robusta rilegatura di un sentire sociale nuovo e sintonico.

Conforta al riguardo che si stiano registrando incoraggianti segnali di una contagiosa mobilitazione culturale: finalmente il carcere non sembra più avvertito come soluzione per tutti i mali della società, ma come problema che appartiene alla società. Tuttavia, ci si rende conto che il rinnovamento culturale necessario è così profondo che sopravanza le possibilità di intervento e di promozione degli Stati generali, e per molti aspetti anche i poteri di iniziativa del Ministro della Giustizia, che pure con tanta determinazione politica li ha voluti e sostenuti. Un così radicale cambiamento richiede sinergie tra ministeri, interpella molti altri attori istituzionali, economici e sociali. Richiede anche, nell'ottica di favorire una crescente sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che venga sempre più spesso abbassato il "ponte levatoio" tra carcere e società, in modo che questa non lo percepisca più come una sorta di extraterritorialità sociale, un'enclave del male, del pericolo, della sacrosanta sofferenza. La conoscenza avvicina sempre le persone e allontana le paure. Specialissimi meriti ha in Italia, anche sotto questo profilo, il volontariato, il cui apporto andrebbe valorizzato e sostenuto.

Ma, soprattutto, un così radicale cambiamento richiede il contributo determinante dei *mass media*. È fondamentale che gli operatori dell'informazione abbiano la piena consapevolezza dell'insostituibile funzione che potrebbero svolgere in questo settore: è con particolari aspettative che offriamo il lavoro dei Tavoli e del Comitato alla loro attenzione, perché essi avrebbero gli strumenti, per capacità comunicativa e potenzialità diffusiva, di far capire come sia socialmente ottusa, oltretutto costituzionalmente inaccettabile, l'idea che il carcere sia una sorta di buio *caveau*, in cui gettare e richiudere monete che non hanno più corso legale nella società sana e produttiva. Come sia fallace la diffusa convinzione che un maggior tasso di carcerazione produca più sicurezza sociale, essendo vero al contrario che l'espiazione extracarceraria ~~della pena~~ riduce notevolmente il tasso di recidiva. Come sia miope la convinzione che la vittima del reato riceva tanto più rispetto e risarcimento morale, quanto più ciecamente afflittiva sia la pena per il suo sopraffattore. Come sia importante promuovere un'assunzione di responsabilità del colpevole che lo sospinga a condotte materialmente e psicologicamente risarcitorie nei confronti di chi il torto ha subito. Come sia socialmente proficuo (sia in termini economici, che di minor recidiva) ricorrere, quando ne maturino i presupposti, alle misure di comunità per proiettare l'autore del reato in una dimensione di riparatoria operosità.

Perché di una cosa siamo certi: la società che offre un'opportunità ed una speranza alle persone che ha giustamente condannato si dà un'opportunità ed una speranza di diventare migliore.

Molti penseranno che vi sia una forte componente utopistica nel ritenere che questa crisalide degli Stati generali si possa schiudere presto e compiutamente e farsi norme, organizzazione, struttura, professionalità, mentalità. Confidiamo che il futuro possa in gran parte dissolvere questa preoccupazione. Di certo, comunque vadano le cose, quello degli Stati generali non resterà mai un lavoro inutile. «L'utopia» – diceva Edoardo Galeano, grande intellettuale scomparso un anno fa – «è come l'orizzonte. Cammino due passi e si allontana di due passi. Cammino dieci passi e si

allontana dieci passi. E allora a che cosa serve l'utopia? A questo: serve per continuare a camminare».

Oggi abbiamo indicato la direzione. E di questo dobbiamo essere grati soprattutto a lei, Ministro.